



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/21

Dec. n. 4/21

Il giorno 2 luglio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

FORTUNA avv. Elvio - Componente

PANETTA avv. Aurelia - Componente

Si è riunita per la trattazione del ricorso presentato in data 11 giugno 2021 dall'avv. Manuela MAGISTRO, per conto del sig. **DE MARCO Davide** nato a Modugno(BA) il 26.2.1994 e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "BARI" con tessera n. 21276173 e licenza Velocità n. W02549,

elettivamente domiciliato in Bari alla via Enrico Pappacena n° 10 presso lo studio del nominato difensore avv. Manuela MAGISTRO;

assistito dall'avvocato Manuela MAGISTRO del foro di Bari (giusta procura alle liti in atti) - indirizzo PEC: magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it;

sostituita all'odierna udienza dall'avv. Francesca VIRGILIO del foro di Bari (come da delega del 22.06.2021);

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 3/21 del 4.06.2021, che ha applicato a DE MARCO Davide ai sensi degli artt. 1, 19, 29, 42.4 e 80 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 5 (cinque) con fine sanzione per il 4 giugno 2026.

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

OSSERVA

In occasione della gara relativa alla 3° prova del Campionato interregionale Supermoto Centro Sud, svoltasi il 30 maggio 2021 ad Ortona, presso il circuito interregionale d'Abruzzo, il pilota Davide DE MARCO, al quale era stato inibito l'ingresso alle O.P. per mancata punzonatura del pneumatico anteriore, si è reso responsabile di plurime violazioni disciplinari, avendo aggredito verbalmente e percosso il C.T. di gara nonché l'addetto all'ingresso della pista, procurando loro lesioni personali (refertate dal locale nosocomio).

Avviato il procedimento ex officio a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, il Giudice Sportivo Nazionale con decisione n. 3/21 del 4.6.2021 dichiarava Davide De Marco responsabile dell'illecito contestato (artt. 1 e 19 Reg. di Giustizia) e gli applicava la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 5 (cinque).

Avverso questa decisione il De Marco proponeva appello affidato a due motivi di merito: veniva dedotta l'insufficienza, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per erronea interpretazione dei fatti, nonché l'omesso riconoscimento di circostanze attenuanti (stato d'ira provocato

da un atto ingiusto altrui), e in ogni caso, veniva censurata come eccessiva la sanzione inflitta.

Il Presidente della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, con provvedimento del 14.6.2021, fissava l'udienza di trattazione per il giorno 2 luglio 2021.

All'udienza del 2 luglio era presente per il ricorrente l'Avv. Francesca Virgilio in sostituzione dell'Avv. Manuela Magistro, che si riportava integralmente al reclamo, evidenziando le circostanze già dedotte nel medesimo atto ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

In particolare, il difensore ribadiva che il comportamento del De Marco per quanto <<*poco ortodosso e certamente meritevole di sanzione*>>, era stato provocato da un illegittimo diniego oppostogli dal Commissario di gara, che in violazione di quanto prescritto ai punti IX e X del Regolamento interregionale Centro Sud Supermoto 2021, aveva immotivatamente impedito al pilota di punzonare seduta stante la gomma, vietandogli quindi di entrare in pista; ribadiva, altresì, che il pilota, dopo l'aggressione, aveva prontamente manifestato il proprio pentimento porgendo le scuse ad entrambi i Funzionari F.M.I.

Da ultimo, la difesa censurava come eccessiva e sproporzionata la sanzione comminata, in ragione della "incensuratezza" del reclamante e del suo comportamento collaborativo, richiamando all'uopo un caso analogo (decisione Lentini G.S.N. F.M.I. n. 15/19).

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio, all'esito della quale riformava parzialmente la decisione impugnata,

per i seguenti motivi.

La ricostruzione dei fatti così come riassunta nella decisione impugnata risulta esente da censure: è pacifica ed acclarata la grave condotta di cui il pilota si è reso responsabile ai danni degli ufficiali di gara preposti alla manifestazione tenutasi ad Ortona il 30 maggio 2021, avendo il De Marco - con la duplice aggressione - violato le norme di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché le più elementari regole del vivere civile.

Del tutto infondata deve ritenersi la scriminante dello stato d'ira invocata dalla difesa del reclamante, non ravvisandosi nella condotta e nella decisione assunta dal C.T. di gara alcuna violazione di norme regolamentari, di cui invero ha fatto corretta applicazione.

Del pari è inconferente il richiamo allo "*stato di trans agonismo*" del pilota, in quanto la specifica circostanza dedotta dalla difesa è incompatibile

con le stesse affermazioni del De Marco, che invero nella memoria difensiva ha ammesso di essere stato <<preso dalla furia e dalla pochissima lucidità>> per aver visto - nel diniego opposto dal C.T. - andare in fumo <<tutti i sacrifici e i soldi spesiper partecipare alla gara>>.

Privo di pregio anche il richiamo alla decisione Lentini assunta da codesta Giustizia con decisione n. 15/19, stante la diversità ontologica del fatto (in quel caso un genitore aveva violato il divieto di ingresso per raggiungere il figlio pilota incorso in una rovinosa caduta, assumendo un comportamento violento), come pure il generico riferimento dedotto dall'appellante a "casi simili assunti da altre Federazioni sportive" (che la difesa tuttavia non ha provveduto né ad allegare né a richiamare dettagliatamente).

Ciò ritenuto, l'appello è comunque parzialmente fondato.

La Corte, infatti, pur rilevando la gravità della condotta del pilota per le plurime offese arrecate, assunta come tale a fondamento della decisione impugnata, non condivide tuttavia l'evidenza della <<tendenza del pilota De Marco ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari e scorretti>, non potendosi ravvisare nell'episodio in esame una *consuetudo delinquendi*, e quindi formulare un automatico giudizio prognostico di futuri ed ulteriori illeciti.

Pertanto, tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione, dell'intensità della condotta regolamentare e delle conseguenze dell'infrazione deve ritenersi esclusa la applicabilità di circostanze attenuanti codificate e, in base al principio di proporzionalità della sanzione, si ritiene adeguata la riduzione della sanzione ad anni 4 così determinata [pena base ex art. 19 RdG anni 3, aumentata ad anni 4 in virtù della circostanza aggravante prevista dall'art. 43 lett. b RdG].

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, accoglie parzialmente il reclamo presentato dall'avv. Manuela Magistro per conto del sig. Davide DE MARCO e per l'effetto riduce la sanzione inflitta con decisione n. 3/21 del Giudice Sportivo Nazionale ad anni 4 (quattro) di ritiro della tessera e della licenza, dedotto il presofferto, con fine sanzione per il 4 giugno 2025.

Depositata il 6 luglio 2021

Avv. Aurelia Panetta

Giudice estensore



Prof. Avv. Paco D'Onofrio

PRESIDENTE C.F.A.



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Manuela Magistro, in proprio e quale domiciliataria del sig. De Marco Davide;
- De Marco Davide;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Puglia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.